



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Associazione
Nazionale
Commercialisti

I crediti d'Imposta

Credito d'imposta per «Ricerca & Sviluppo»

Fonte normativa

Decreto Legge 23.12.2013 n.145 - Art. 3

Altre fonti normative

Decreto del 27 maggio 2015 (disposizioni attuative)

Decreto 20/05/2020 - Decreto Rilancio (art. 38)

Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 1064, lett. a)-h)

Beneficiari (art.3, co.1)

Tutte le imprese, con la sola **eccezione delle imprese agricole**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Imprese di recente costituzione (art.3, co.2)

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Importo massimo (art.3, co.3)

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo **massimo annuale di euro 5 milioni** per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute **spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.**

Attività ammissibili (art.3, co.4)

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (...);
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Spese ammissibili (art.3, co.4)

- le **spese per il personale** impiegato per ciascuna attività;
- le **quote di ammortamento**, i **canoni di leasing** o di **locazione semplice** e le altre spese relative ai **beni materiali mobili** e ai **software** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
- le **spese per contratti di ricerca** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- limitatamente all'attività di ricerca e sviluppo le **quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di **privative industriali** relative a un'**invenzione industriale o biotecnologica**;
- le **spese per servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o spese per contratti con commissionari;
- le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nella specifica attività agevolabile nel limite massimo del 30% delle spese di personale o per contratti con commissionari.

Modalità di utilizzo del credito

- 1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (co.8)**
- 2. Non può essere ceduto**
- 3. Limite temporale di utilizzo: 3 anni**

Esposizione in dichiarazione (co. 8)

**Il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel
quadro RU**

ma

NON CONCORRE alla formazione del reddito

(IRPEF, IRES, IRAP)

Non applicazione del limite annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi (co.8)

- 1. Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.**
- 2. Pertanto, il credito d'imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al limite di 250.000,00 euro applicabile ai crediti d'imposta agevolativi.**

Non applicazione del limite annuale alle compensazioni nel modello F24 (co.8)

NON si applicano:

- 1. il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (700.000,00 euro);**
- 2. il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:**
 - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall’1.10.2011;**
 - di ammontare superiore a 1.500,00 euro;**
 - per i quali sia scaduto il termine di pagamento.**

Interessi deducibili

Il credito d'imposta per R&S non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Recupero delle agevolazioni NON SPETTANTI (co.10)

«Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.»

CERTIFICAZIONE del Revisore (co.11)

- I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. (...)
- Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000 (*=credito d'imposta per intero fino ad un max di 5.000 euro*).
- Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

COLPA GRAVE del Revisore (co.12)

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in **colpa grave** nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Tuttavia il certificatore necessario alle imprese per accedere al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo **non ha alcun obbligo di effettuare valutazioni tecniche sull'attività svolta.**

Cfr. [circolare 15 febbraio 2019, n. 38584](#) del MiSE.

Entità delle agevolazioni

Dal 1° gennaio 2021:

- 20% della spesa ammissibile per la generalità delle imprese;

Per le imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017:

- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese (maggiorazioni previste dall'art. 244 del decreto Rilancio);

In ogni caso entro il tetto massimo di 4 milioni di euro.

Maggiorazioni della base di calcolo delle agevolazioni

La base di calcolo è maggiorata del 50% in presenza di alcune circostanze:

- 1. Impiego di giovani laureati under 35;**
- 2. Attività commissionate ad Università ed Enti di Ricerca Scientifica (art.1, co.200, lettera c), L. 27 dicembre 2019, n. 160);**
- 3. Attività commissionate alle Startup Innovative (art. 38 del Decreto Rilancio).**

Come si utilizza il credito – codici tributo (Risoluzione n.13/E del 01/03/2021)

Il credito è utilizzabile a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato effettuato e certificato l'investimento, in 3 (tre) esercizi.

- ❑ **Codice tributo: 6938 – Sezione ERARIO** denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198, Legge n. 160 del 2019”;
- ❑ **Codice tributo: 6939 – Sezione ERARIO** denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- ❑ **Codice tributo: 6940 – Sezione ERARIO** denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Codici tributo - AVVERTENZE

I codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta dovuto all’incremento dell’aliquota previsto per gli investimenti in R&S effettuati nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

Ergo, cod. 6938 per il credito base e codici 6939/6940 per l’eccedenza.